Prot. n.	
Del	

AI COMUNE DI INVERUNO - Ufficio Tributi



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Comunicazione di variazione per l'anno

1	•										
residente in cap											
P.Iva Codice Fis											
		proprieta									
•											
_											
comunica che in data con atto n registrato a ha											ha
□ ACQ	UISTAT	O 🗆 VE	NDUTC) []ALT]	RO	segu	ent in	nmobili	:		
TERRE	ENO AG	RICOLO)			AR	REA FA	BBRIG	CABILE		
Partita	Foglio	Numero mapp.	Reddito domini	% di possesso)	Zona	Foglio		Mq edi- ficabili	Valore	% di possesso
			cale		_						
FABBE	RICATI 1	ıbicati in	via					;			
foglio	Nume		Sub Cat		Class	1		dita cata	stale		% di
	mapp.	•				vani					possesso
Contitol	are dei su	indicati in	nmobili: (Cognome	e nome	<u> </u>					codice
Contitolare dei suindicati immobili: Cognome e nome fiscaleabitante possesso % possesso								(_) via		mesi
Altre eve	entuali noti	izie e preci	sazioni								
DATA							FIRMA				

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

OBBLIGO DELLA CAMUNICAZIONE

La comunicazione ICI deve essere presentata, a norma dell'art. 8 del Regolamento Comunale ICI vigente, quando si verifica l'acquisizione o la cessione del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso, di enfiteusi, di superficie, di abitazione ovvero la locazione finanziaria dei seguenti immobili: fabbricati, terreni agricoli o aree edificabili.

La comunicazione ICI, inoltre, deve essere presentata anche quando, successivamente all'acquisizione dei sopra citati diritti reali, si verificano circostanze che determinano un differente valore catastale degli immobili posseduti, quali ad es.:

- per i fabbricati, variazione di rendita catastale e/o consistenza, perdita della caratteristica di ruralità, avvero mutamento della caratteristica da fabbricato ad area edificabile per demolizione del fabbricato;
- per i terreni agricoli, mutamento della natura da terreno agricolo ad area fabbricabile;
- per le aree edificabili, variazione del valore, mutamento della natura da area fabbricabile a terreno agricolo, mutamento della caratteristica da area fabbricabile a fabbricato per avvenuta costruzione;

La comunicazione non deve essere presentata per:

- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI;
- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;
- ❖ i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
- ❖ gli immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili) indicati nelle denuncie di successioni mortis cause presentate agli Uffici delle entrate a seguito di successioni apertesi a partire dalla data del 25 ottobre 2001.

<u>Inoltre non determinano l'obbligo di presentazione della comunicazione:</u>

- * l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle applicate per il periodo d'imposta precedente;
- ❖ l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore ad €103,29, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune;
- ❖ l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale.

CHI DEVE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere presentata da chi ha acquisito o ceduto, nel periodo d'imposta considerato, la proprietà, il diritto di usufrutto, il diritto di uso, il diritto di enfiteusi, il diritto di superficie, il diritto di abitazione ovvero contratto la locazione finanziaria degli immobili oggetto della comunicazione; per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art.1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma), la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini.

Nel caso che più persone abbiano acquisito o ceduto i suddetti diritti reali sugli immobili oggetto della comunicazione ciascun contitolare è tenuto a comunicare la quota di possesso ad esso spettante.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere presentata l'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuta l'acquisizione o la cessazione della soggettività passiva, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 luglio) direttamente all'Ufficio ICI di questo Comune ovvero mediante consegna all'impiegato addetto al protocollo di questo Comune, che ne rilascia ricevuta oppure mediante spedizione a mezzo il servizio postale in plico raccomandato senza ricevuta di ritorno.

MODALITA' DI COMPILAZIONE

Nella prima parte del modello vanno indicati i dati identificativi del contribuente, e gli estremi dell'atto di acquisizione o di cessione e va indicato lo specifico diritto reale di cui si è oppure si era titolare, mediante barratura del corrispondente quadratino, nella seconda parte vanno indicati i dati identificativi e catastali degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della comunicazione.

Se un unico modello non è sufficiente a contenere i dati di tutti gli immobili posseduti ne vanno utilizzati altri.

Il modello di comunicazione deve essere prodotto in duplice esemplare, di cui uno per il Comune e l'altro riservato al contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun modulo deve contenere i medesimi dati.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso l'Ufficio Tributi del Comune.